

## QUESTIONI APERTE

---

### Associazione a delinquere di stampo mafioso/Delitti contro l'ordine pubblico

#### La decisione

Associazione a delinquere di stampo mafioso - Mafia Capitale - Neoformazioni criminali - Risoluzioni contrasti giurisprudenziali (C.p., artt. 416-bis, 62-bis, C.p.p., artt., 438, 442.)

*La Corte di Cassazione ritiene configurata una neoformazione di tipo mafioso laddove sia assente l'assimilazione per rendita di posizione o dell'effettivo utilizzo, a fini propri, dell'avviamento criminale riconducibile al consesso già insistente sul territorio, e, per la contestazione della fattispecie associativa mafiosa occorre sempre verificare, in concreto, se il sodalizio abbia dato dimostrazione dell'effettivo possesso della forza di intimidazione richiesta dalla norma incriminatrice e di essersene avvalsa concretamente. Da ciò ne consegue che non potrà ritenersi una neoformazione mafiosa, qualora si tratti di una formazione di diretta derivazione da clan storico, che riproduce, invero, gli elementi strutturali e persegue le medesime finalità criminali e in cui l'effettiva capacità intimidatoria, riconoscibile all'esterno, si pone in rapporto di continuità spazio-temporale con l'assoggettamento omertoso della popolazione, elemento già presente nel territorio di competenza criminale del sodalizio, condizione mediante cui il clan di nuova denominazione si viene ad avvalere direttamente.*

CASSAZIONE PENALE, SEZIONE SECONDA, 13 maggio 2020 (dep. 15 luglio 2020) n. 20926 - CERVADORO, *Presidente* - ARIOLLI, *Relatore* - CENICCOLA, *P.G.*, (*Conf.*) - Perna ed altri, *ricorrente*.

#### I labili confini tra criminalità classica e neofite associazioni camorristiche. Il caso peculiare del "Terzo Sistema".

Per quanto riguarda l'art. 416-bis cod. pen., non vi è neoformazione nel caso in cui il sodalizio criminale tragga fondamento dalla diretta derivazione di un clan storico, riproducendo tutti gli elementi peculiari, perseguendo le medesime finalità criminali e in cui l'effettiva capacità di intimidazione, esteriormente riconoscibile, si pone in continuità spazio-temporale con l'assoggettamento omertoso della popolazione, già radicato su un'area fortemente contesa dalla criminalità, del cui "avviamento" il clan di nuova denominazione si viene ad avvalere.

*The uncertain boundaries between classic criminality and neo-camorrist associations. The peculiar case of the so called "Terzo Sistema"*

*With regard to 416bis provision of the Italian Criminal Code, there is no neo-formation in the case when the criminal association draws its basis from the direct derivation of a historical clan, reflecting all the peculiar elements, pursuing the same criminal aims and in which the effective capacity of intimidation, externally recognisable, is in space-time continuity with the omertoso subjection of the population, already rooted in an area strongly contested by the criminality, of whose "goodwill" the newly named clan comes to avail itself.*

**SOMMARIO.** 1. Premessa. - 2. Il *Casus decisis*. - 3. L'accertamento della "forza intimidatrice". - 4. Il percorso giurisprudenziale del reato di associazione di tipo mafioso di fronte alle mafie "delocalizzate". - 4.1. Il rapporto concessorio tra la neofita associazione mafiosa e la "casa madre". - 4.2. Metodologia mafiosa: realmente esternalizzata o semplicemente ereditata?. - 4.3. La fama criminale ereditata dalla "casa madre". Il riferimento peculiare alle mafie "delocalizzate" di 'ndrangheta. - 5. Il "Terzo Sistema": nuova organizzazione autoctona dai clan mafiosi storici operanti nel medesimo territorio. La "successione a titolo particolare di un consesso". - 6. Osservazioni conclusive.

1. *Premessa.* Il presente contributo si sofferma sulla sentenza resa dalla Corte di Cassazione, in data 15 luglio 2020, n. 20926. Il Supremo Collegio prende posizione sulla questione inerente il riconoscimento e la qualificazione del delitto di associazione a delinquere di stampo mafioso nei riguardi di un sodalizio camorristico denominato "Terzo Sistema", operante nel territorio di Torre Annunziata, in provincia di Napoli<sup>1</sup>.

La materia del contendere assume particolare rilievo soprattutto in riferimento alla copiosa giurisprudenza che affronta la tematica dell'associazione a delinquere di stampo mafioso, in relazione alla distinzione tra le classiche organizzazioni criminali e le proprie ramificazioni periferiche che sorgono in territori differenti rispetto alla "casa madre", ma che nel contempo assumono i precipui requisiti associativi direttamente dal collegamento della nuova struttura territoriale con il sodalizio di riferimento, lasciando concretamente presagire una già concreta pericolosità per l'ordine pubblico.

D'altra parte, invece, si tengono in considerazione le possibili neoformazioni mafiose che si presentano con struttura autonoma ed originale, rispetto ai gruppi storici presenti sul territorio, ma che, riproducendo gli elementi strutturali e facendo uso della medesima metodologia delinquenziale delle mafie storiche, ereditano una effettiva capacità intimidatrice che si pone in continuità spazio-temporale con l'assoggettamento della popolazione, già radicata sul territorio ad opera del clan storico, del cui "avviamento" il clan di nuova denominazione si viene ad avvalere, nonostante la neofita associazione sia entità

---

<sup>1</sup> Secondo l'ultimo *reportage* fornito dalla DIREZIONE INVESTIGATIVA ANTIMAFIA, *Relazione semestrale della Direzione Investigativa antimafia*, 2019, 254 ss., nel territorio di Torre Annunziata: «continuano ad operare i due clan contrapposti Gionta e Gallo-Cavalieri che, nonostante una contrazione degli organici, continuano a occupare una posizione di rilievo sull'area nella gestione delle piazze di spaccio, anche con l'apporto dei gruppi collegati e di nuove aggregazioni che operano con una discreta autonomia».

del tutto scollegata da altra struttura configurabile alla stregua di “casa madre”. Il commento vuole fornire una breve disamina dei principi enunciati dalla Suprema Corte, con riferimento alla nuova formazione di un’associazione mafiosa avvenuta in una realtà territoriale già interessata dalla presenza di forme di criminalità associata, da anni radicata ed operante in una specifica area geografica.

La Corte, quindi, si interroga sull’esigenza di effettuare un riscontro probatorio sull’effettiva capacità intimidatoria del nuovo gruppo, o se fosse possibile, ai fini dell’integrazione del delitto di cui all’art. 416-*bis* cod. pen., dover meramente constatare lo sfruttamento di una condizione di assoggettamento ambientale già manifestata in precedenza, ad opera delle consorteria “storica” presente da tempo ed attiva in un determinato ambito territoriale.

La sentenza in epigrafe, per i motivi finora esposti, merita di essere proposta all’attenzione del lettore.

2. *Il Casus decisis.* Pare opportuno anteporre una breve esposizione della vicenda dalla quale è scaturita la sentenza in commento.

La Corte d’Appello di Napoli confermava le statuizioni del giudice di prime cure, dichiarando colpevoli gli imputati in ordine al delitto di partecipazione ad un’associazione mafiosa di stampo camorristico, operante nel territorio di Torre Annunziata, con l’aggravante di essere l’associazione armata, nonché in relazione ai delitti fine realizzati dal sodalizio e rispettivamente ascritti agli imputati. Contro la decisione della Corte d’Appello avevano proposto ricorso per Cassazione gli imputati, tra cui uno di questi condannato quale promotore ed organizzatore del sodalizio, per l’annullamento della sentenza.

Tra i motivi di ricorso gli stessi deducevano l’erroneità, l’illogicità e contraddittorietà della sentenza di secondo grado, con la conseguente inosservanza e fallace applicazione degli artt. 416-*bis* e 62-*bis* del cod. pen., atteso che, con riguardo al sodalizio mafioso, difettavano i requisiti tipici di stabilità e della forza di intimidazione, essendo l’organizzazione ancorata ad una primitiva fase embrionale quale costola di un clan già esistente, pronta a rivendicare, in un prossimo futuro, la propria egemonia territoriale, ma momentaneamente ancora priva di una personale capacità intimidatoria esteriormente riconoscibile, costringendo i sodali a programmare esclusivamente le future attività il-

lecite. Ciò, in quanto, a detta dei ricorrenti, la Corte d'Appello partenopea aveva desunto la mafiosità della nuova associazione, presente nel territorio di Torre Annunziata, tenendo fede esclusivamente ai singoli reati-fine realizzati dagli imputati, omettendo di accertare, in concreto, se gli atti di assoggettamento e sottomissione delle vittime fossero la reale espressione di una condizione di soccombenza ascrivibile al grado di intimidazione tipico di un *clan* camorristico, o viceversa, ci si riferiva ad azioni minacciose realizzate dai singoli affiliati in un ambito di criminalità diffusa, ma di carattere frammentario, già presente in quel determinato contesto sociale.

Oltre a ciò, i ricorrenti deducevano vizi meramente processuali, in relazione agli artt. 438 e 442 del cod. proc. pen., poiché la Corte d'Appello aveva provveduto ad applicare la diminuzione della pena, per la scelta del rito abbreviato, in misura inferiore rispetto ad un terzo.

3. *L'accertamento della "forza intimidatrice"*. La fattispecie di associazione di stampo mafioso<sup>2</sup> rappresenta ancora oggi la più importante risposta repressiva verso le forme più efferate di criminalità organizzata.

L'introduzione dell'art. 416-*bis* cod. pen., realizzatasi con la legge n. 646/1982, nota anche come legge Rognoni-La Torre<sup>3</sup>, trova la propria princi-

---

<sup>2</sup> Con riguardo al delitto di associazione a delinquere di stampo mafioso, il lettore può fare affidamento ad una nutrita letteratura: BRICOLA, *Premessa al commento articolo per articolo della legge n. 646/1982*, in *Leg. pen.*, 1983, 237 ss.; MERENDA, VISCONTI, *Metodo mafioso e partecipazione associativa nell'art. 416-bis tra teoria e diritto vivente*, in *Dir. pen. cont.*, 2019, 1; FIANDACA, ALBEGGIANI, *Struttura della mafia e riflessi penal-processuali*, in *Foro it.*, 1989, 2, 78; MANTOVANI, *Mafia: la criminalità più pericolosa*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2013, 1, 9; MARINUCCI, DOLCINI, *Diritto penale "minimo" e nuove forme di criminalità*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1999, 808-820; NEPPI MODONA, *Il reato di associazione mafiosa*, in *Dem. dir.*, 1983, 61 ss.; TONA, *Reati associativi e di contiguità*, in *Trattato di diritto penale. Parte speciale*, diretto da Manna, Papa, Cadoppi, Canestrari, Torino, 2008, III, 1063 ss.; CAPITELLI, *Brevi considerazioni intorno alla nozione di "Associazione di tipo mafioso", e all'interpretazione dell'art. 416-bis ultimo comma*, in *Cass. pen.*, 2011, 5, 1734; SPAGNOLO, *Criminalità organizzata e reati associativi: problemi e prospettive*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1998, 1161; ANTOLISEI, *Manuale di diritto penale. Parte speciale*, a cura di Grosso, Milano, 2016, vol. II, 112 ss.; BARONE, SALEMME, *Il reato di associazione mafiosa*, in *Cass. pen.*, 2018, 159; CANTONE, *Associazione di tipo mafioso*, in *Dig. disc. pen.*, Torino, 2011, 30; FIANDACA, *Controllo penale e criminalità organizzata*, in *Studi in onore di Giuliano Vassalli*, Milano, 1991, vol. II, 33 ss.; INGROIA, *Associazione di tipo mafioso*, in *Enc. dir.*, Milano, 1997, 135; FIANDACA, MUSCO, *Diritto penale. Parte speciale*, Bologna, 2014, vol. I, 479 ss.; DE FRANCESCO, *Societas sceleris. Tecniche repressive delle associazioni criminali*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1992, 2, 54 ss.

<sup>3</sup> «Disposizioni in materia di prevenzione di carattere patrimoniale ed integrazione alle leggi 27 dicembre 1956 n. 1423, 10 febbraio 1962 n. 57 e 31 maggio 1965 n. 575. Istituzione di una Commissione

pale ragione dalla necessità di far fronte all'inadeguatezza repressiva prevista dall'ordinamento con la legge n. 575/1965, soprattutto sotto il profilo dell'accertamento probatorio<sup>4</sup>.

Il delitto di associazione a delinquere di stampo mafioso<sup>5</sup> trae la propria genesi «dall'esigenza di reprimere fenomeni criminali pervasivi e di estremo pericolo per il corretto svolgimento dei rapporti economici, amministrativi e politici, cui l'ordinamento penale concedeva indirettamente ampi spazi di impunità»<sup>6</sup>.

Il reato *de quo*, seppur innegabilmente riconducibile alla categoria della legislazione emergenziale<sup>7</sup>, non può essere tacciato di scarsa validità<sup>8</sup>, soprattutto se si tiene in considerazione la forte impronta sociologica che permea la fattispecie<sup>9</sup>.

La formulazione di tale impianto sanzionatorio ha costituito la premessa per la creazione di un più efficace sistema repressivo in materia<sup>10</sup>, consentendo di contrastare lo sviluppo e l'egemonia delle «mafie storiche», dotate da tempo di un proprio *nomen*, quali cosa nostra siciliana<sup>11</sup>, la ndrangheta calabrese, la camorra napoletana e la sacra corona unita, ma, contemporaneamente, ha favorito la costituzione di un ambito operativo più ampio, destinato a perseguire ogni forma di aggregazioni criminali, anche straniere, di nuova generazione, come la società foggiana<sup>12</sup>, che utilizzano metodi e perseguono finalità

parlamentare sul fenomeno della mafia». La legge venne approvata subito dopo l'omicidio del segretario del PCI, Pio La Torre, promotore dell'iniziativa legislativa che portò alla formulazione della proposta di legge n. 1581/1980, e del Prefetto di Palermo, Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa.

<sup>4</sup> DI LELLO FILUOLI, *Associazione di tipo mafioso (art. 416bis) e accertamento probatorio*, in *Foro it.*, 1984, 245 ss.; BARAZZETTA, *Delitti contro l'ordine pubblico*, in *Codice penale commentato*, a cura di Dolcini, Gatta, Milano, vol. II, 2015, 1640.

<sup>5</sup> La Suprema Corte giunge a dar definizione conclusiva sul fenomeno mafioso già nel 1974: Cass., Sez. I, ord. 13 giugno 1975, Ric. Serra, in *CED* n. 130222-23, in *Giust. pen.*, 1976, 3, 152.

<sup>6</sup> TURONE, *I delitti di associazione mafiosa*, Milano, 2015, 11.

<sup>7</sup> BRICOLA, *Premessa*, cit., 238.

<sup>8</sup> INSOLERA, GUERINI, *Il problema del metodo nel delitto di associazione mafiosa*, in *Ius 17*, 2015, 167.

<sup>9</sup> FLIK, *L'associazione a delinquere di tipo mafioso. Interrogativi e riflessioni sui problemi proposti dall'art. 416-bis c.p.*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1988, 851 ss.; Cfr. RONCO, *L'art. 416bis nella sua origine e nella sua attuale portata applicativa*, in *Il diritto penale della criminalità organizzata*, a cura di Romano, Tinebra, Milano, 2013, 139.

<sup>10</sup> TONA, voce *Reati associativi e di contiguità*, cit., 1063.

<sup>11</sup> FORNARI, *Il metodo mafioso: dall'effettività dei requisiti al "pericolo di intimidazione" derivante da un contesto criminale?*, in *Dir. pen. cont.*, 2016, 6 ss. L'autore afferma che i caratteri della mafia siciliana assunsero a connotati identificati della nozione generale di associazione mafiosa. Cosa Nostra non fu solo l'archetipo quanto, piuttosto, il riferimento principale per descrivere il fenomeno mafioso.

<sup>12</sup> Per fornire al lettore una più ampia conoscenza del fenomeno mafioso, in rapporto alle nuove realtà criminali che si sono sviluppate nel corso degli anni, si segnalano i seguenti contributi. In relazione alla Camorra: DI FIORE, *La Camorra e le sue storie. La criminalità organizzata a Napoli dalle origini alle*

pienamente corrispondenti alle classiche organizzazioni mafiose, ormai note al panorama sociale collettivo.

Orbene, non v'è chi non veda che negli ultimi tempi la fattispecie è stata applicata per la repressione di fenomeni criminali di recente emersione, anzi, è proprio in quest'ultimo aspetto che la norma ha riscoperto una peculiare utilità volta a fornire una risposta concreta alla diffusione del fenomeno delle mafie straniere, "autoctone" e "delocalizzate". D'altronde, è la stessa struttura del delitto in esame ad aver sollecitato nuove interpretazioni evolutive, soprattutto in giurisprudenza<sup>13</sup>, così come non è da sottovalutare l'assunto secondo cui il processo di proliferazione giurisprudenziale in materia abbia formato un sottosistema normativo tale da concedere all'Autorità Giudiziaria un vero e proprio "binario parallelo"<sup>14</sup>, mediante cui si procede all'accertamento di fatti mafiosi, concedendo alla magistratura requirente un arsenale repressivo copioso e sbilanciato, sicché, si può ritenere che non siano prive di fondamento le preoccupazioni di chi paventa un impegno eccessivo dell'art. 416-*bis* cod. pen. in fase applicativa<sup>15</sup>.

In ogni modo, è necessario ben definire quali siano gli elementi discretivi del reato, al fine di delinearne i tratti somatici, preminenti e rilevanti per la configurazione dello stesso<sup>16</sup>.

In particolare, il legislatore ritiene che l'associazione mafiosa possa integrarsi nel caso in cui i partecipi si "avvalgono della forza d'intimidazione del vincolo

---

*paranze dei bimbi*, Torino, 2016; per la 'Ndrangheta si rimanda a GRATTERI, NICASO, *La malapianta*, Milano, 2019; in riferimento alla Sacra Corona Unita ed alla criminalità pugliese: PALMIERI, *Criminali di Puglia, 1973-1994: dalla criminalità negata a quella organizzata*, Molfetta, 2013; a riguardo della criminalità in provincia di Foggia, si segnala GALANTE, *Criminalità ed illegalità in Capitanata. La sicurezza compromessa ed i diritti a pagamento*, Modugno, 1992; ed anche BONINI, FOSCHINI, *Ti mangio il cuore. Nell'abisso del Gargano. Una storia feroce*, Milano, 2019.

<sup>13</sup> RIONDATO, PROVOLO, *Associazioni di tipo mafioso anche straniere*, in *Reati contro l'ordine pubblico*, a cura di Fornasari, Riondato, Torino, 2017, 66 ss.

<sup>14</sup> Sulla questione si faccia riferimento alla seguente opera: AMATI, ARDITURO, ASTARITA, BALSAMO, BARGI, CATALANOM CENCI, CHINNICI TRE RE, CISTERNA, CODA, CONTI, CONZO, D'ALESSIO, D'ASCOLA, DE MARCO, ESPOSITO V., ESPOSITO C., FILIPPI, FIORELLI, FLORIO, FONDAROLI, FURCINTI, FURFARO, GIUNCHEDI, GUERINI, LORUSSO, MAGGIO, MANNA, MARAFIOTI, MARANDOLA, MENNA, MILITELLO, MONTAGNA, PERINI, PETRINI, PITTIRUTI, SALEMME, SILVESTRI, SIRACUSANO, SPANGHER, TONINI, *Il "doppio binario" nell'accertamento dei fatti di mafia*, a cura di Bargi, Torino, 2013.

<sup>15</sup> INSOLERA, *Guardando nel caleidoscopio. Antimafia, antipolitica, potere giudiziario*, in *Ind. pen.*, 2015, 223.

<sup>16</sup> Sul punto si faccia riferimento a DINO, *Il metodo mafioso e le sue declinazioni*, in *Quest. giust.*, 2008, 209. La nozione di metodo mafioso, secondo il comune sentimento, denota «quei comportamenti tenuti da gruppi di potere nati e operanti con finalità di accumulazione predatoria e con una solida presenza all'interno dei settori socio-economici di pertinenza».

associativo e dell'assoggettamento e omertà che ne deriva<sup>17</sup>. Dunque, assumono significato proprio le finalità perseguite dall'associazione criminale che mirano alla realizzazione di un programma illecito, come la commissione di delitti o il raggiungimento di profitti e vantaggi ingiusti, il condizionamento della libertà di voto, ed anche il perseguimento di obiettivi apparentemente leciti: l'acquisizione in modo diretto o indiretto della gestione e del controllo di attività economiche, di concessioni, autorizzazioni, appalti o servizi pubblici<sup>18</sup>. Le consorterie mafiose, infatti, costituiscono organizzazioni di potere che si alimentano mediante l'accumulazione di rendite parassitarie, con l'intromissione in sistemi *extra-istituzionali*, di controllo sociale, in cui tendono a sovrapporsi fattivamente all'autorità statale<sup>19</sup>, nonché a strutture radicate nel territorio di riferimento; in modo tale da poter raggiungere gli obiettivi predeterminati.

La compresenza di finalità, lecite ed illecite, conferisce carattere distintivo proprio alla nozione di "forza d'intimidazione"<sup>20</sup>, quale elemento cardine della fattispecie, divenendo un precipuo spartiacque per la circoscrizione applicativa della nozione penalistica dell'associazione mafiosa<sup>21</sup>, imperniata sui dogmi contenuti al comma terzo dell'art. 416-*bis* cod. pen, in cui il legislatore procede ad incidere il metodo e le finalità dell'associazione mafiosa, prestando un reato associativo con una gamma applicativa estesa, destinato a reprimere qualsiasi manifestazione criminale che presenti tali caratteristiche. La forza intimidatrice può essere, quindi, definita come «la quantità di paura che una persona è in grado di suscitare nei terzi in considerazione della sua predisposizione ad esercitare sanzioni o rappresaglie»<sup>22</sup>.

È opportuno, invero, evidenziare che, secondo un assunto interpretativo, la

<sup>17</sup> DE FRANCESCO, voce *Associazione per delinquere e associazione di tipo mafioso*, in *Dig. Pen.*, 1987, I, 310; GUERINI, *Dei delitti contro l'ordine pubblico*, in *Codice penale commentato*, a cura di Cadoppi, Canestrari, Veneziani, Torino, 2018, 1507.

<sup>18</sup> TURONE, *Il delitto*, cit., 120.

<sup>19</sup> TURONE, FALCONE, *Tecniche di indagine in materia di mafia*, in *Cass. pen.*, 1983, 1038.

<sup>20</sup> FLICK, *L'associazione a delinquere*, cit., 855; ritiene che la capacità intimidatrice è cifra identificativa del sodalizio, quale «punto qualificante saliente della nuova norma».

<sup>21</sup> Nel panorama attuale, parte della dottrina riferisce che siano essenzialmente tre gli elementi normativi costituenti il metodo mafioso, tali da considerarsi reciproci, necessari ed essenziali per l'integrazione dell'illecito in questione, come si deduce dalla congiunzione "e" utilizzata nella disposizione di legge. Sul punto si tenga presente FIANDACA, *Commento*, cit., 255, secondo cui gli elementi dell'assoggettamento e dell'omertà costituiscono «facce della stessa medaglia rispetto all'intimidazione». In senso contrario, DE FRANCESCO, *Voce Associazione*, cit., 310; ed ancora TURONE, *Il delitto*, cit., 122. Questi autori ritengono che l'assoggettamento ed omertà costituiscono elementi che servono a specificare la forza di intimidazione.

<sup>22</sup> SPAGNOLO, *L'associazione di tipo mafioso*, Padova, 1997, ed. IV, 28.

forza d'intimidazione del vincolo associativo deve essere riscontrata empiricamente, e constatare se il sodalizio abbia, in qualche modo, effettivamente dato prova di possedere tale "forza" e di essersene avvalso<sup>23</sup>.

È necessario soffermarsi sulla centralità del metodo mafioso<sup>24</sup>, facendo opportuno riferimento alla c.d. teoria "mista"<sup>25</sup>, da cui consegue la necessità di prospettare una valutazione di natura oggettiva, procedendo ad evidenziare che i presupposti statuiti dal comma 3 dell'art. 416-*bis* cod. pen. devono essere accertati oggettivamente, potendo constatare in concreto l'effettivo esercizio da parte del sodalizio dell'intimidazione, che è continuamente alimentata dalla realizzazione di attività illecite, esternando carattere violento e minatorio<sup>26</sup>. Sotto questo profilo, sarà possibile ritenere che: «il paradigma del metodo mafioso e la "triade" intimidazione-assoggettamento ed omertà consentirebbero di attribuire alla fattispecie astratta caratteri tali da favorire una lettura "tassativizzante" del delitto, tanto da evitare incriminazioni per tipo d'autore e nel contempo legittimando la sanzione di specifiche condotte, compendiate in un precetto adeguatamente percepibile dai consociati, con ogni consequenziale effetto anche in ordine alla conformità della disposizione incriminatrice con il principio di colpevolezza»<sup>27</sup>.

La metodologia mafiosa, d'altronde, si manifesta nella commissione di atti di violenza o minaccia, idonei a far acquisire la fama criminale necessaria per innescare la richiesta forza d'intimidazione, dando luogo al conseguente assoggettamento omertoso, in termini di causa-effetto, nella popolazione; si tratta di un requisito in atto, non in potenza.

In riferimento alla sentenza in epigrafe, si deve constatare che la principale doglianza mossa dai ricorrenti trova forza su questo primo punto. Gli imputati ritenevano insussistente la configurazione del delitto, di cui all'art. 416-*bis* cod. pen., in rapporto alla considerazione secondo cui il nuovo gruppo ca-

<sup>23</sup> Cass., Sez. V, 13 febbraio 2006, Ric. Bruzzaniti, in *CED*, n. 243403.

<sup>24</sup> TURONE, *Il delitto*, cit., 120 ss.

<sup>25</sup> SPAGNOLO, *L'associazione*, cit., *passim*.

<sup>26</sup> Premettendo tale assunto, la Suprema Corte non ha ritenuto necessario soffermarsi sull'interpretazione del termine "si avvalgono della forza di intimidazione", in termini di esercizio perdurante di condotte violente e minacciose, volte a conseguire gli obiettivi del sodalizio. In questo senso, DE VERO, *I reati associativi nell'odierno sistema penale*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1998, 385 ss., il quale ritiene che l'associazione mafiosa deve essere considerata «non tanto come una associazione per delinquere ma un'associazione che delinque». Conforme a PELISSERO, *Associazione di tipo mafioso e scambio elettorale politico-mafioso*, in *Trattato teorico-pratico di diritto penale*, diretto da Palazzo, Paliero, Torino, 2010, vol. IV, 284-285.

<sup>27</sup> Così testualmente riportato in MANNA, DE LIA, "Nuove mafie" e vecchie perplessità. Brevi note a margine di una recente pronuncia della Cassazione", in *questa Rivista*, 2002, 1, 7.



morristico denominato “Terzo Sistema” avrebbe costituito «un mero progetto associativo *in nuce*, non dotato di quelle connotazioni “tipizzanti” una vera e propria associazione mafiosa, mancando ancora quel tanto di “appariscenza” per aver creato un clima diffuso di assoggettamento omertoso, correlato e consequenziale ad una metodologia criminale improntata e finalizzata alla “presa in carico” di quel determinato ambito territoriale»<sup>28</sup>.

Su questo punto, è d’uopo prestare attenzione all’espressione “si avvalgono”, la quale sta ad indicare che l’associazione abbia effettivamente conseguito all’esterno, attraverso il compimento di attività predatorie, la carica di intimidazione richiesta dal paradigma astratto previsto dal terzo comma del delitto *de quo*. In una simile considerazione, ciò non consente di dare rilievo a mere proiezioni programmatiche del sodalizio, ma deve far riferimento a fatti realmente accaduti, piuttosto che ai progetti ancora da realizzare. Questo giustificerebbe la scelta di collocare il delitto di associazioni di tipo mafioso tra i reati di natura permanente<sup>29</sup>, a forma libera.

La necessità di fornire un corretto processo d’identificazione degli elementi probatori volti ad accertare l’esistenza di un’associazione mafiosa, facendo riferimento ai dogmi contenuti nel delitto associativo, al terzo comma, prevede requisiti di attualità e di effettività della capacità intimidatoria, alla luce del rigoroso rispetto del principio di tassatività del precetto penale, a norma dell’art. 25, comma 2, della Costituzione. In tal guisa, è possibile ritenere che il delitto di associazione a delinquere di stampo mafioso possa rientrare nel novero dei reati di danno<sup>30</sup>.

Tale assunto trova conferma nella doverosa valutazione sull’attualità dell’esercizio della forza intimidatrice, che si potrà constatare solo nel momento in cui l’associazione abbia effettivamente causato una lesione concreta dei beni giuridici tutelati dall’ordinamento, cogliendo l’effettivo disvalore legato alle immediate proiezioni lesive in termini di violazione della libertà di autodeterminazione dei singoli<sup>31</sup>.

Da ciò ne consegue l’esclusione di ogni presunzione di pericolo, che trove-

<sup>28</sup> Cass., Sez. II, 15 luglio 2020, n. 20926, 12.

<sup>29</sup> Cass., Sez. VI, 8 ottobre 2014, n. 53118, Ric. Colorisi ed altri.

<sup>30</sup> RONCO, *L’art. 416bis nella sua origine e nella sua attuale portata applicativa*, in *Il diritto penale della criminalità organizzata*, a cura di Romano, Tinebra, Milano, 2013, 62. Per quanto riguarda la conseguente esclusione della natura di reato di pericolo, Cfr. Cass. VI, 22 giugno 2001, in *Foro ambr.*, 2002, 8.

<sup>31</sup> DONINI, *Il diritto giurisprudenziale penale. Collisioni vere e apparenti con la legalità e sanzioni dell’illecito interpretativo*, in *Dir. pen. cont.*, 2016, 3, 12 ss.; si confronti anche ZAGREBELSKY, *I delitti contro l’ordine pubblico*, in *Codice penale. Parte speciale*, a cura di Bricola, Zagrebelsky, Torino, 1984, vol. IV, 354 ss.

rebbe assunto nella necessità di rideterminare e dar seguito ad una linea maggiormente garantista nei confronti degli imputati, non potendosi accontentare, ai fini integrativi del delitto di associazione mafiosa, della mera intenzione di sfruttare le potenzialità intimidatorie da parte del sodalizio.

Contrariamente a quanto sin'ora affermato, parte della giurisprudenza, ma così anche la dottrina, sostengono che il delitto *de quo* possa rientrare nel novero dei reati di pericolo<sup>32</sup>. In questa prospettiva, alcuni studiosi sono soliti annoveravano il reato in esame quale fattispecie associativa pura<sup>33</sup>.

È da rilevare come la giurisprudenza, includendo erroneamente tale delitto tra i reati di pericolo, sostiene che, ai fini della configurabilità, sia sufficiente la semplice dimostrazione che il gruppo criminale sia anche solo potenzialmente capace di esercitare l'intimidazione richiesta, e come tale, venga percepita all'esterno.

In quest'ottica, c'è stato chi ha ribadito la concreta esistenza del rischio di subordinare la sussistenza del reato ad un mero processo alle intenzioni dei sodali. Questa tesi era ampiamente sostenuta da alcune pronunce giurisprudenziali conformi<sup>34</sup> ma, nel tempo, ha dovuto fare spazio ad una rinnovata impostazione teorica che fornisse maggiori garanzie per l'imputato e che propendesse per una nuova rivisitazione del delitto associativo a struttura "mista"<sup>35</sup>, secondo cui l'associarsi diviene condizione di punibilità solo se si accompagna ad un'esteriorizzazione effettiva delle potenzialità lesive del sodalizio, tali da consentire lo sfruttamento della capacità intimidatrice che ne derivi dal vincolo associativo<sup>36</sup>.

A partire da questa teoria si è sviluppata una tesi intermedia<sup>37</sup> volta a sottoli-

---

<sup>32</sup> Cass., Sez. VI, 22 gennaio 2016, n. 302, Ric. Ferminio, secondo cui «per l'integrazione del delitto di associazione di tipo mafioso configurato dal legislatore quale "reato di pericolo", è sufficiente che il gruppo criminale considerato sia potenzialmente capace di esercitare intimidazione, non essendo di contro necessario che sia stata effettivamente indotta una condizione di assoggettamento e omertà». In dottrina, DE FRANCESCO, *Societas sceleris*, cit., 94; INGROIA, *L'associazione*, cit., 91; MACRÌ, MACRÌ, *La legge antimafia. Commento articolo per articolo della legge elettorale 646/1982 integrata dalle leggi 726 e 936/1982*, Milano, 1987, 18.

<sup>33</sup> FIANDACA, *Commento*, cit., 235; DE FRANCESCO, voce *Associazione*, cit., 312

<sup>34</sup> Cass., Sez. V, 2 ottobre 2003, n. 45711, in cui si affermava che il termine "si avvalgono" può essere inteso nel senso che gli affiliati intendano avvalersi della capacità d'intimidazione insita nel sodalizio mafioso.

<sup>35</sup> SPAGNOLO, *Ai confini tra associazione per delinquere e associazione di tipo mafioso*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1989, 3, 1371.

<sup>36</sup> DE VERO, *Tutela penale dell'ordine pubblico. Itinerari ed esiti di una verifica dogmatica e politico-criminale*, Milano, 1988, 290; RONCO, *L'art. 416bis*, cit., 75.

<sup>37</sup> FORTI, *Art. 416bis*, in *Commentario breve al codice penale*, a cura di Crespi, Forti, Zuccalà, Padova, 2008, 990.

neare come sia irrilevante la constatazione del processo d' inizio dell'esecuzione del programma criminoso: si riterrà sufficiente il verificarsi di uno sfruttamento inerziale della forza di intimidazione, ovvero slegato dall'effettivo perseguimento degli obiettivi del sodalizio, ma ciò che rileva è l'attualità della veemenza intimidatoria<sup>38</sup>.

Sulla base di tale considerazione, la Suprema Corte conferma quanto disposto dalla sentenza di merito, oggetto di ricorso, circa l'esistenza dell'associazione a delinquere di stampo mafioso nei confronti degli imputati sostenendo che, nel caso di specie, l'effettiva operatività del nuovo sodalizio venga desunta da una serie di indicatori fattuali, quali le modalità con cui sono stati realizzati i delitti-scopo, evidenziando come il sodalizio disponesse di una consistente quantità di armi, anche opportunamente occultate; che avesse già realizzato episodi di natura estorsiva, a danno di due aziende presenti sul territorio in cui tale associazione svolgeva i propri interessi illeciti; inoltre, viene messo in risalto anche la particolare attenzione da parte di tale associazione al controllo di attività di spaccio di sostanze stupefacenti, in una parte del territorio di Torre Annunziata, ed anche il diretto coinvolgimento di siffatta associazione nella realizzazione di alcuni attentati dinamitardi di carattere eclatante ai danni di esercizi commerciali della zona. Per di più, si è giunti a conoscenza di una specifica struttura con ripartizione di ruoli e responsabilità, l'esistenza di una cassa comune volta a sovvenzionare le attività criminali, a supportare le necessità dei membri del sodalizio reclusi, ed anche l'attuazione di specifiche sanzioni nei riguardi di chi avesse arrecato offesa nei confronti del capo.

In tal caso, orbene, la Corte di Cassazione compie un ulteriore sforzo volto a contraddire la difesa degli imputati, facendo fede a chiari indici dimostrativi dell'esistenza del sodalizio, desunti anche mediante attività d'indagine svolta dalla Procura competente con intercettazioni telefoniche ed ambientali, allegare dall'accusa, tali da evidenziare la rilevanza della commissione dei delitti fine, posto che anche mediante essi venga palesata concretamente l'operatività di detta associazione<sup>39</sup>.

4. *Il percorso giurisprudenziale del reato di associazione di tipo mafioso di fronte alle mafie "delocalizzate"*. Tra i punti più importanti forniti dalla sen-

---

<sup>38</sup> TURONE, *Il delitto*, cit., 17.

<sup>39</sup> Cass., Sez. II, 19 dicembre 2012, n. 2740; Cass., Sez. un., 28 marzo 2001, n. 10.

tenza in commento occorre porre particolare attenzione al processo di qualificazione dell'associazione a delinquere denominata "Terzo Sistema".

La Corte di Cassazione struttura la propria decisione partendo dal riferimento necessario che attiene alla configurazione del delitto di cui all'art. 416-*bis* cod. pen., nei casi di nuove articolazioni periferiche di un sodalizio mafioso. Negli ultimi anni, infatti, la giurisprudenza di legittimità ha più volte dovuto confrontarsi con vicende relative a cellule riconducibili ad organizzazioni di 'ndrangheta<sup>40</sup>, insediate fuori dai confini calabresi, soprattutto nelle regioni del Nord Italia<sup>41</sup>, queste considerate aree tipicamente «refrattarie, per una serie di ragioni storiche e culturali, a subire i metodi mafiosi»<sup>42</sup>. Proprio su questo tema si registrano le più vistose difficoltà applicative, al fine di far riconoscere il diffuso fenomeno di colonizzazione mafiosa, evento già consolidato ed in fase di ulteriore sviluppo. Non a caso, l'ambito applicativo del reato in esame sembra ancora imperniato su teorie di natura sociologica, inerenti al contesto ambientale in cui le consorterie mafiose si sono venute a creare; generando, conseguentemente, notevoli difficoltà per l'applicazione della norma incriminatrice in questione nei confronti di associazioni che si sono sviluppate in contesti territoriali differenti rispetto ai luoghi in cui il fenomeno mafioso ha tratto origine, quindi, in aree geografiche dove non vi sia un'adesione culturale verso la criminalità, o comunque non è possibile riprodurre le condizioni ambientali proprie dei contesti in cui le mafie sono tradizionalmente proliferate<sup>43</sup>.

---

<sup>40</sup> PIGNATORE, PRESTIPINO, *Piccolo glossario delle mafie tratto dai documenti ufficiali di Cosa Nostra e della 'Ndrangheta*, in *Foro it.*, 2013, 290. L'associazione criminale denominata 'Ndrangheta si è sviluppata e continua ad operare nella provincia di Reggio Calabria, ed è strutturata in tre diversi mandamenti (jonico, tirrenico e di Reggio centro), all'intero dei quali vi sono articolazioni territoriali che operano all'esterno dei confini regionali calabresi ed anche in contesti internazionali, ma che comunque dipendono direttamente e funzionalmente alla "casa madre" calabrese. In base a numerose attività investigative è emerso come l'associazione calabrese abbia mutato la propria struttura organizzativa tipica di Cosa Nostra, come dimostra la presenza di un organo apicale denominato "Provincia", composto dai capi dei tre mandamenti, i quali svolgono attività di direzione, coordinamento e regolamentazione.

<sup>41</sup> SCIARRONE, *Mafie al nord. Strategie criminali e contesti locali*, Roma, 2014, 13.

<sup>42</sup> DIREZIONE NAZIONALE ANTIMAFIA, *Relazione annuale*, 2014, 112.

<sup>43</sup> BALSAMO, RECCHIONE, *Mafia al Nord. L'interpretazione dell'art. 416bis e l'efficacia degli strumenti di contrasto*, in *Dir. pen. cont.*, 2015, 3.

Con il termine “mafie silenziose”, parte della giurisprudenza<sup>44</sup> faceva riferimento ad associazioni che non avevano ancora maturato un’autonoma capacità di intimidazione o che non avessero ancora, pur possedendola, iniziato a farne uso. In questo caso, infatti, ci si troverebbe di fronte a realtà associative che non detengono il requisito di “mafiosità”, la quale sarebbe desunta solo potenzialmente, ma non in atto.

Si può giungere ad una diversa definizione di “mafia silente”<sup>45</sup>, intendendo quella consorceria che agisce all’interno di territori tradizionalmente avulsi al fenomeno mafioso: in questo caso, l’insediamento di “cellule”, in territori diversi rispetto al luogo di origine del nucleo mafioso autoctono, non si esprime ancora mediante azione di controllo del territorio e di prevaricazione violenta, ma con minacce indirette, celate, anche in assenza di avvertimenti diretti<sup>46</sup>. Le organizzazioni criminali si avvalgono, quindi, della fama criminale sviluppatasi nelle zone di origine e in seguito esportata oltre i confini tradizionali<sup>47</sup>. Pertanto, si fa riferimento ad una sorta di mutazione del fenomeno mafioso.

4.1. *Il rapporto concessorio tra la neofita associazione mafiosa e la “casa madre”*. Partendo da questa premessa, il Supremo Collegio ha più volte avuto modo di puntualizzare circa la possibile configurazione del reato di associazione mafiosa in riferimento a nuove articolazioni periferiche di una consorceria radicata nell’area tradizionale di competenza, anche senza dover dimostrare la commissione di reati-fine e la conseguente esteriorizzazione della forza intimidatrice.

Tale condizione permette di riconoscere il requisito mafioso della neofita associazione, qualora sia palese il collegamento con il sodalizio di riferimento, da cui eredita il modello organizzativo, incentrato sulla definizione di ruoli,

---

<sup>44</sup> Per un’attenta ricostruzione e per i vari riferimenti giurisprudenziali, si faccia riferimento a VISCONTI, *Mafie stranieri e ‘ndrangheta al Nord*, in *Dir. pen. cont.*, 2015, 1, 376; ID, *I giudici di legittimità ancora alla prese con la “mafia silente” al nord: dicono di pensarla allo stesso modo, ma non è così*, in *Dir. pen. cont.*, 3 ottobre 2015; SPARAGNA, *Metodo mafioso e c.d. mafie silenziose nei più recenti approdi giurisprudenziali*, in *Dir. pen. cont.*, 10 novembre 2015.

<sup>45</sup> Cass., Sez. V, 3 marzo 2015, n. 31666, Ric. Bandiera ed altri.

<sup>46</sup> SPAGNOLO, *L’associazione*, cit., 29: «Si avvale dunque della forza di intimidazione del vincolo associativo chi chiede senza bisogno di minacciare esplicitamente, chi ottiene senza bisogno di chiedere, utilizzando la “cattiva fama” del sodalizio criminoso e la paura che incute il vincolo associativo».

<sup>47</sup> SPARAGNA, *Metodo mafioso*, cit., 5. Ed anche PERNA, *Manifestazione del metodo mafioso e c.d. Mafia silente*, in *www.Ipenalista.it*, 2017, 3; In giurisprudenza, Cass., Sez. V, 3 marzo 2015, n. 31666.

riti di affiliazione, imposizione di regole rigide, sostegno ai sodali in carcere, presentando, quindi, tutti i tratti peculiari e caratteristici del sodalizio “base”, con cui si insatura un rapporto di “dipendenza funzionale”, con riferimento alle decisioni strategiche, ma che comunque concede una autonomia operativa sul territorio di pertinenza<sup>48</sup>.

In relazione a ciò, i giudici di legittimità non definiscono questa forma di rapporto quale “collegamento”, ma una vera e propria “concessione” in favore della nuova consorterìa da parte della “casa madre”, quale “proprietaria e depositaria del marchio ‘ndrangheta, completo del suo bagaglio di arcaiche usanze e tradizioni”<sup>49</sup>. È proprio il sodalizio matrice ad incentivare l’esportazione *extra-territoriale* oltre i confini tradizionali; pertanto, la cellula, presente in territorio diverso dalla regione di origine, è tenuta sempre a mantenere vivo il rapporto di filiazione ed osservare tutte le regole emanate dalla gerarchica<sup>50</sup>.

4.2. *Metodologia mafiosa: realmente esternalizzata o semplicemente ereditata?* Oltre a quanto sin’ora affermato, con riguardo alle associazioni denominate “locali”, quali vere e proprie succursali dei sodalizi-matrice, si è posto il quesito interpretativo inerente al caso in cui quest’ultime possano essere considerate quali consorterie autonome, rispetto alle mafie storiche, e quindi, presentino le caratteristiche tipiche dell’illecito di cui all’art. 416-*bis* del codice penale, favorendo un modello “unitario”<sup>51</sup>.

Invero, il reale problema attiene al se, ai fini dell’imputazione di siffatto delitto associativo, sia sufficiente l’adesione a moduli organizzativi che riecheggino, per rituali di affiliazione, ripartizione di ruoli e relative qualificazioni nominalistiche, alle organizzazioni criminali di storica fama criminale, ovvero se sia necessaria l’esaltazione di un processo di esternalizzazione ed esteriorizzazione della c.d. metodologia mafiosa, intesa quale proiezione all’esterno della metodica criminale, con riflessi derivanti e percepibili nella realtà ambientale,

---

<sup>48</sup> Cass., Sez. VI, 5 giugno 2014, n. 30059, Ric. Albanese; Cass., 21 aprile 2015, n. 34147, Ric. Agostino; Cass., Sez. II, 26 maggio 2015, n. 36447. Nelle pronunce in esame si evidenzia come le associazioni “locali” presenti nel territorio lombardo siano coordinate da un organo di vertice denominato “Lombardia”, con il quale si indica il luogo di operatività dell’associazione che risulta sempre rapportata al clan di origine calabrese. L’associazione locale nota come “Lombardia” rappresenta, quindi, una sorta di corpo intermedio, destinato a fungere da organismo di coordinamento dei singoli locali in territorio lombardo

<sup>49</sup> Cass., 21 aprile 2015, n. 34147, Ric. Agostino.

<sup>50</sup> Cass., Sez. VI, 12 maggio 2016, n. 44667; Cass., Sez. II, 28 marzo 2017, n. 24850; Cass., Sez. V, 11 luglio 2018, n. 47535.

<sup>51</sup> BALSAMO, RECCHIONE, *Mafie al nord*, cit., 10.

in termini di assoggettamento ed omertà<sup>32</sup>.

Con provvedimento del 28 aprile 2015, il Primo Presidente della Corte di Cassazione, nel decreto in cui ha ritenuto di non dover devolvere alle Sezioni Unite un contrasto sul tema in questione, giustificava tale scelta asserendo che: «l'integrazione della fattispecie di associazione di tipo mafioso implica che un sodalizio criminale sia in grado di sprigionare, per il solo fatto della sua esistenza, una capacità di intimidazione non soltanto potenziale, ma attuale, effettiva ed obbiettivamente riscontrabile, capace di piegare ai propri fini la volontà di quanti vengono a contatto con i suoi comportamenti»<sup>33</sup>. Con tale affermazione si è ritenuto di non dover cogliere alcuna divergenza, su tale tematica, in seno alla giurisprudenza di legittimità. Si è, nello specifico, osservato che anche gli orientamenti, volti a valorizzazione il collegamento della neo formazione alla casa madre<sup>34</sup>, si limitano, in realtà, ad affermare il principio secondo cui, ai fini dell'integrazione del delitto di associazione mafiosa, è sufficiente che il gruppo criminale sia considerato potenzialmente capace di esercitare intimidazione, e come tale sia percepito all'esterno, non essendo di contro necessario che sia stata effettivamente indotta una condizione di assoggettamento ed omertà nei consociati attraverso il concreto esercizio di atti intimidatori, elemento che invece dovrebbe prevalere, in rapporto alla qualificazione del delitto di associazione mafiosa nel novero dei reati di danno, secondo la c.d. "teoria mista", da cui discende l'onere di provare nei singoli casi l'effettiva configurazione dei requisiti predisposti dall'art. 416-*bis*, terzo comma del codice penale.

Dunque, secondo questo filone ermeneutico, la metodologia mafiosa assume rilevanza anche a prescindere da atti concreti di intimidazione, ma ciò a condizione che la forza di assoggettamento del gruppo venga, pur nella sua potenzialità, percepita all'esterno<sup>35</sup>.

In questa ottica, si può ritenere che l'omesso coinvolgimento delle Sezioni

---

<sup>32</sup> Cass., Sez. V, 3 marzo 2015, n. 31666; Cass., Sez. II, 30 aprile 2015, n. 34147.

<sup>33</sup> Cass., Sez. II, 25 marzo 2015, ord., n. 802.

<sup>34</sup> Cass., Sez. V, 25 giugno 2003, n. 38412; Cass., Sez. V, 2 ottobre 2003, n. 45711.

<sup>35</sup> Così riportato in Cass., Sez. V, 25 giugno 2003, n. 38412; Cass., Sez. V, 2 ottobre 2003, n. 45711, Cass., Sez. I, 16 maggio 2011, n. 25242; Cass., Sez. I, 10 gennaio 2012, n. 5888, Ric. Garcea. Occorre menzionare il decreto del 28 aprile 2015 emesso del Primo Presidente della Suprema Corte. Sulla questione si osserva che tal decreto si pone a conferma della teoria che definisce il delitto di associazione a delinquere di stampo mafioso quale reato associativo "a struttura mista", che necessita del perfezionamento di un *quid pluris* rispetto al solo dato organizzativo plurisoggettivo, elemento aggiuntivo identificato nel concreto di un dispiegarsi effettivo della forza di intimidazione; con ciò si segnala una marcata differenza dal modello di reato associativo "puro", suscettibile di perfezionarsi alla sola presenza di un'organizzazione diretta a commettere reati.

Unite possa rappresentarsi quale mancata opportunità per giungere ad un punto definito e chiaro su un aspetto di particolare importanza, che costituisce oggetto di numerose interpretazioni discordanti da parte della giurisprudenza, in raccordo alla reale applicazione dei parametri disposti dal terzo comma dell'art. 416-*bis* del codice penale.

In considerazione di quanto affermato, si potrà, quindi, individuare tre ipotesi di neoformazioni rilevanti: il caso di gruppi che sfruttano un'autonoma forza intimidatrice, senza che ciò sia già esternato e che siano comunque prodotti fenomeni di assoggettamento e timore nella popolazione locale; nuove consorterie che, sfruttando la fama criminale della "casa madre", si affermano in territori nuovi; neoformazioni che abbiano costituito una propria autonomia intimidatoria, sfruttato il marchio del gruppo egemone, conquistando un concreto e diffuso riconoscimento nel contesto criminale.

Sul piano applicativo, si potrà ritenere che il primo gruppo sarebbe estraneo al perimetro di applicazione della norma., sarebbero, infatti, suscettibili di considerazione ai sensi del delitto di associazione a delinquere semplice, di cui all'art. 416 del codice<sup>56</sup>.

Il secondo, invece, sarebbe qualificabile quale mera manifestazione locale dell'associazione di origine, e quindi non entità autonoma. L'ultima, viceversa, potrebbe essere qualificata quale associazione autonoma.

Il primo aspetto è quindi riferibile alle connotazioni strutturali dei sodalizi criminali e l'altro, viceversa, ha riguardo ai riflessi concreti derivanti dagli atti di intimidazione che vengono percepiti dalla collettività, tali da ingenerare nei consociati la condizione di asservimento ed omertà.

Sul punto, parte della giurisprudenza ritiene che le associazioni "locali", diffondendosi in aree geografiche tradizionalmente estranee a fenomeni criminali mafiosi, necessitano, ai fini dell'inquadramento sistemico della fattispecie in questione, della sola "capacità potenziale, anche se non attuale, di sprigionare, per il solo fatto della sue esistenza, una carica intimidatrice idonea a piegare ai propri fini la volontà di quanti vengano in contatto con gli affiliati all'organismo criminale"<sup>57</sup>, non essendo, quindi, necessario che sia stata effettivamente indotta una condizione di assoggettamento ed omertà nei consociati mediante il concreto esercizio di atti intimidatori.

Un altro indirizzo giurisprudenziale, difforme da quanto precedentemente affermato, ritiene che sia fondamentale considerare che le neoformazioni

---

<sup>56</sup> Su questo tema si tenga in menzione SERRAINO, *Associazioni 'ndranghetiste di nuovo insediamento e problemi applicativi dell'art. 416-bis c.p.*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2016, 264 ss.

<sup>57</sup> Cass., Sez. V, 26 giugno 2013, n. 28091.



manifestino all'esterno il proprio *modus operandi*, peculiare e tipico della prassi criminale, tale da ingenerare concretamente nell'ambiente circostante un clima di intimidazione, che derivi direttamente dal vincolo associativo, e quindi deve necessariamente dimostrare ed avere una sua esteriorizzazione, in una condotta positiva<sup>58</sup>.

Secondo tale assunto, la diramazione locale, al fine di dar luogo ad un sodalizio mafioso da cui emerga rilevanza penale, avrà necessariamente bisogno di esternalizzare *in loco* la sua "mafiosità"<sup>59</sup>; ad essa sarà pienamente applicabile la fattispecie del reato di associazione mafiosa.

4.3. *La fama criminale ereditata dalla "casa madre". Il riferimento peculiare alle mafie "delocalizzate" di 'ndrangheta.* Un successivo orientamento giurisprudenziale<sup>60</sup>, invece, ha ridisegnato il profilo applicativo del metodo di accertamento dei profili essenziali e tipici del reato associativo, poc'anzi citati, riducendo notevolmente l'attività valutativa, ritenendo, quindi, già configurabile il delitto *de quo* nel mero accertamento della sola forza di intimidazione, anche solo meramente potenziale e non più "effettiva ed attuale".

Ricopre un ruolo di primaria importanza, in questo senso, i processi svoltisi contro formazioni di 'ndrine insediate in Piemonte<sup>61</sup>, in Liguria, ed in Svizzera, dove i giudici di legittimità hanno ritenuto di poter procedere al riconoscimento dell'associazione a delinquere di stampo mafioso, considerando sufficiente dimostrare il collegamento tra il gruppo criminale e l'associazione attiva in Calabria, omettendo ogni qualsivoglia riscontro all'effettivo avvalersi della forza di intimidazione e del conseguente assoggettamento omertoso in contesti "esterni" dove erano avvenuti gli insediamenti.

Non v'è chi non veda che la pretesa di verificare la necessaria prova della capacità intimidatrice o della condizione di assoggettamento od omertà «è, certamente, un fuor d'opera, in presenza di simile caratterizzazione delinquenziale, con confondibile marchio di origine.

L'immagine di una 'ndrangheta cui possa inerire un metodo "non mafioso"

<sup>58</sup> Cass., Sez. V, 27 marzo 2014, n. 14582.

<sup>59</sup> Cass. Sez. II, 24 aprile 2012, in *CED*, n. 234403; Cass., Sez. II, 15 maggio 2015, n. 25360, in *CED*, n. 264120; Cass., Sez. VI, 5 giugno 2014, n. 30059.

<sup>60</sup> Cass., Sez. I, 15 febbraio 2012, Ric. Garcea, in *CED*, n. 252418; Cass., Sez. II, 11 gennaio 2012, Ric. Pronesti; Cass., Sez. V, 7 maggio 2013, Ric. Maiolo; Cass., Sez. V, 5 giugno 2013, Ric. Cavallaro; Cass., Sez. V, 19 marzo 2013, Ric. Benedetto.

<sup>61</sup> Cass., Sez. V, 7 maggio 2013, n. 28091; Cass., Sez. V, 24 aprile 2013, n. 28332; Cass., Sez. V, 7 maggio 2013, n. 28337; Cass., Sez. V, 5 giugno 2013, n. 35997; Cass., Sez. V, 5 giugno 2013, n. 35998; Cass., Sez. V, 5 giugno 2013, n. 35999.

rappresenterebbe un ossimoro, proprio in quanto il sistema mafioso costituisce l'*ubi consistam* della 'ndrangheta, mentre l'impatto oppressivo sull'ambiente circostante è assicurato dalla fama conseguita nel tempo da questa stessa consorceria.

Il baricentro della prova deve, allora, spostarsi sui caratteri precipui della formazione associativa e, soprattutto, sul collegamento esistente «se esistente, con l'organizzazione di base»<sup>62</sup>.

Del resto, la Suprema Corte ha più volte ribadito il concetto secondo cui i moderni mezzi di comunicazione, che ormai caratterizzano la globalità e la vita sociale della collettività, hanno reso note le metodologie mafiose della 'ndrangheta, anche in contesti geografici un tempo ritenuti refrattari al condizionamento mafioso, al punto da ritenere non necessaria la prova della capacità intimidatrice o della condizione di assoggettamento o di omertà in quanto l'impatto oppressivo sull'ambiente circostante è assicurato dalla fama conseguita nel tempo dalla consorceria<sup>63</sup>.

In conclusione, sulla scorta delle valutazioni giurisprudenziali sin'ora effettuate, è opinione largamente condivisa sostenere che, in caso di mere articolazioni periferiche delle organizzazioni storiche, le quali non abbiano ancora concretamente manifestato la loro capacità criminale, nel nuovo territorio in cui le stesse si siano insediate, la prova del metodo mafioso potrebbe derivare direttamente dal collegamento accertato con il sodalizio-matrice, dalla quale ha ereditato la fama criminale che la contraddistingue nel territorio egemone di appartenenza, tale da facilitare l'imposizione delle proprie prerogative delinquenziali anche in altre località, mediante l'uso di strumenti persuasivi in vista del conseguimento degli obiettivi illeciti prescritti.

*5. Il "Terzo Sistema": nuova organizzazione autoctona dai clan mafiosi storici operanti nel medesimo territorio. La "successione a titolo particolare di un consesso".* La descrizione dell'evoluzione giurisprudenziale, maturata nel corso degli anni, attinente al processo di individuazione del criterio distintivo tra le nuove articolazioni periferiche, dette "locali", e le neoformazioni autonome ed originali, si pone quale preliminare ed ineludibile punto di osservazione per comprendere quale sia la decisione assunta dalla seconda Sezione della Corte di Cassazione in merito alla qualificazione della neofita associazione camorristica denominata "Terzo Sistema".

Il Supremo Collegio, innanzitutto, rammenta che il reato di cui all'art. 416-*bis*

---

<sup>62</sup> Cass., Sez. V, 3 marzo 2015, n. 31666, Ric. Bandiera ed altri.

<sup>63</sup> Cass., Sez. V, 24 maggio 2018, n. 28722.

cod. pen. possa essere configurato anche in riferimento ad una nuova articolazione “locale”, anche in difetto della commissione di reati-fine che rientrano all’interno del programma criminoso del sodalizio, e nel caso in cui non venga esteriorizzata la forza intimidatrice da parte della nuova organizzazione “locale”, ritiene configurabile il delitto *de quo*, qualora emerga un collegamento diretto tra la nuova struttura criminale ed il *clan* primigenio, quale sodalizio di riferimento. Si è infatti, a riguardo, osservato che nel caso in cui venga costituita una nuova associazione per delinquere di stampo mafioso, presentandosi come struttura indipendente, autonoma ed originale, ma caratterizzata dal proposito di adoperare le medesime modalità delinquenziali delle criminalità “storiche”, sarà imprescindibile effettuare una verifica sulla possibile configurabilità del delitto in analisi, mediante una ricerca sulla reale ed effettiva manifestazione estrinseca della metodologia mafiosa, quale indice e fattore di produzione della condizione tipica dell’assoggettamento ed omertà nell’ambiente circostante<sup>64</sup>.

In considerazione di quanto emerge all’interno della sentenza in commento, è possibile osservare che sia ormai consolidato il principio secondo cui l’insorgenza di una nuova associazione mafiosa, teleologicamente e metodologicamente orientata a perseguire le rappresentative finalità mafiose, possa sfruttare, traendo a proprio sostegno, la notorietà ed il conseguente assoggettamento omertoso che ne deriva dall’attività, pregressa e perdurante, di gruppi mafiosi già stabilizzati in un medesimo ambito territoriale.

Tale asserzione, in realtà, si dimostra poco coerente con quanto stabilito nel terzo comma dell’art. 416-*bis* del codice penale: si può, invero, ritenere che questo passaggio vada a palesare un vero e proprio aggiramento dell’ostacolo letterale contenuto nella disposizione normativa in commento.

In particolare, secondo la sentenza in epigrafe, nel caso in cui un nuovo gruppo criminale nasca per “gemmazione” da un *clan* già storicamente e stabilmente radicato in un determinato territorio, e la costituzione della nuova associazione avvenga mediante il “passaggio” di un esponente di spicco dalla precedente alla nuova consorterìa, non si è in presenza di una novazione, ma «di una vera e propria successione a titolo particolare di un consesso che utilizza lo stesso metodo e si pone le medesime finalità criminali del precedente, nell’ambito di un *pactum* avente eguale natura, perfettamente riconducibile alla medesima *societas sceleris* per modello e tipo, e destinato ad insistere in una realtà territoriale notoriamente già adusa a confrontarsi con realtà crimi-

<sup>64</sup> Cass., Sez. II, 28 marzo 2017, n. 24850; Cass., Sez. VI, 26 ottobre 2017, n. 57896; Cass., Sez. II, 29 novembre 2019, n. 10255.

nali di tal fatta»<sup>65</sup>.

È del tutto evidente come il Supremo Collegio, in considerazione al caso dell'associazione "Terzo Sistema", voglia rimarcare il concetto di continuità e compresenza mafiosa tra le due associazioni camorristiche, effettuando un riferimento anche all'ambito di mera concorrenzialità territoriale in cui il nuovo sodalizio inizia ad operare, potendo cogliere la genesi di questa nuova realtà criminale nel ruolo ricoperto da una personalità apicale del vecchio gruppo egemone dando vita ad una associazione propria, avente un *nomen* differente e distinto rispetto ai *clan* camorristici di ragguardevole tradizione<sup>66</sup>. In tale quadro, infatti, la manifestazione di un neonato gruppo, facente capo ad un soggetto che era già noto al contesto camorristico di provenienza, con posizione di prestigio, che operi nello stesso territorio di pertinenza e nel medesimo conteso malavitoso, in cui un'altra realtà criminale persegua un proprio programma delittuoso, in maniera indisturbata, senza che ciò abbia ingenerato alcuna frizione tra le fazioni, giustificerebbe tutte le prerogative mafiose che già connotavano, in passato, l'attività delinquenziale e la caratura criminale del nuovo gerente<sup>67</sup>.

La nuova articolazione, denominata "Terzo Sistema", «non solo riprende le gesta notoriamente tipiche delle associazioni camorristiche, da cui deriva, ma ha causalmente fruito sotto il profilo rappresentativo, della traccia euristica genetica costituita dagli accertamenti giudiziari che hanno preceduto la sua

<sup>65</sup> Cass., Sez. II, 15 luglio 2020, n. 20926, 15.

<sup>66</sup> Tale passaggio emerge chiaramente nelle considerazioni di diritto della Suprema Corte, nella fase in cui si sostiene che la costituzione di una nuova organizzazione, alternativa ed autonoma rispetto ai gruppi storici presenti sul territorio, possa essere desunta da plurimi indicatori fattuali, quali le modalità con cui sono commessi i delitti-scopo, la disponibilità di armi, l'esercizio di una forza intimidatoria derivante dal vincolo associativo, nonché dal riconoscimento, da parte dell'associazione storicamente egemone, di una paritaria capacità criminosa al gruppo emergente. Ciò veniva avvalorato dalle intercettazioni telefoniche disposte dalla Procura, in cui risultava che alcuni esponenti del gruppo "storico", nonostante il consolidato predominio sul territorio, avevano manifestato preoccupazione per la contrapposizione con il nuovo gruppo emergente del Perna, considerando le capacità di quest'ultimo di subentrare immediatamente nel controllo delle attività illecite e la comprovata forza intimidatrice della nuova formazione. In questi termini, Cass., Sez. VI, 17 luglio 2019, n. 42369.

<sup>67</sup> Così come si evince all'interno della motivazione presente nella sentenza in epigrafe, Cass., Sez. II, 15 luglio 2020, n. 20926, 15-16: «Ma se tutto ciò è vero in un ambito di concorrenzialità territoriale in cui l'esprimersi del nuovo sodalizio operi, o possa operare, come elemento di "disturbo" per i *clan* tradizionali, è evidente che la "continuità" e compresenza mafiosa sia assai più agevolmente dimostrabile laddove - come nella specie - la nuova realtà associativa sia controllata proprio da un elemento che al vecchio gruppo egemone faceva notoriamente riferimento (il Perna Domenico Ciro), e - soprattutto - da questo gruppo non sia stato in alcun modo "ostacolato" nei suoi iniziali propositi di dar vita ad una "propria" associazione, con un *nomen* distinto dai *clan* camorristici di più risalente "tradizione", quali, in particolare, il clan Gionta, di cui il Perna era stretto e fidato sodale, e l'altro *clan* "Gallo Cavalieri" pur insistente nel territorio di causa».

formazione, della quale se ne è avvalsa non mediante meri propositi di carattere intimidatorio, ma esercitando in un'ottica di continuità in quel territorio, la forza di intimidazione di tali conosciuti consessi organizzati, commettendo gli stessi delitti fine»<sup>68</sup>.

6. *Osservazioni conclusive.* In considerazione di quanto sin'ora esposto, si può asserire che la soluzione fornita dalla sentenza in epigrafe non possa ritenersi complessivamente convincente e condivisibile, suscitando alcuni interrogativi in riferimento ad alcune premesse di diritto, soprattutto per quel che concerne il criterio di collegamento tra le mafie "delocalizzate" ed il fenomeno del passaggio di un soggetto dal precedente nucleo camorristico alla nuova fondazione di un'associazione, di pari grado, che persegue medesime finalità, adottando le stesse metodologie, nel territorio ove sono radicati gli interessi e le attività di altre consorterie.

In tal senso, si può affermare che la sentenza in epigrafe proponga soluzioni non adesive rispetto all'attuazione della c.d. "struttura mista", ampiamente condivisa da giurisprudenza e dottrina, poiché la ricostruzione effettuata procede ad oltrepassare ed a non dar rilevanza agli elementi essenziali contenuti nel comma terzo dell'art. 416-bis del codice penale, secondo cui è necessario procedere a verificare concretamente il processo di esteriorizzazione della capacità intimidatoria, della condizione di assoggettamento e di omertà che deve essere conseguita in concreto dal sodalizio mafioso, trattandosi di un requisito in atto, e non in potenza.

Fatta questa premessa, si tenga in considerazione che, nel corso della trattazione, ha assunto particolare rilievo il riferimento circa l'osservazione che suole riproporre il criterio del collegamento tra il nuovo sodalizio mafioso, operante in un territorio differente rispetto all'area geografica in cui si è storicamente sviluppato, con l'organizzazione principale. Si può asserire che una siffatta argomentazione non trovi alcuna giustificazione razionale con il caso in esame, in quanto la nuova consorte, denominata "Terzo Sistema", opera nel territorio di Torre Annunziata, in Campania, zona che già conosce i contorni e le forme del fenomeno camorristico, ivi radicato da lungo tempo.

Pertanto, nel caso in esame, sembra che la decisione della Corte sia incentrata su un mero processo analogico: posto che il collegamento funzionale possa ritenersi quale possibile indice della mafiosità della cellula di una consorte criminale, operante in un territorio diverso rispetto a quello in cui la stessa ha

---

<sup>68</sup> *Ibidem.*

strutturato la propria potenza mafiosa, si può così ritenere che lo stesso criterio possa essere esteso ed avere validità per le neofite associazioni che si radicano in un territorio in cui è già palesato l'indiscusso potere del fenomeno mafioso.

Il metodo analogico, così adottato dalla Corte di Cassazione, solleva alcune perplessità laddove, in riferimento alla fruizione della fama criminale della precedente organizzazione, si dia fede al criterio del collegamento con le mafie "delocalizzate", assunto che non può essere adottato al caso esaminato dalla Seconda Sezione, poiché si pone in netto disaccordo con due importanti sentenze<sup>69</sup>, in cui viene ridisegnato l'asse interpretativo che ruota dal piano meramente sostanziale al ragionamento probatorio.

La sentenza della Cassazione del 2016 dispone che la nuova formazione "de-localizzata", che opera in territorio differente rispetto alla "casa madre", avrà rilevanza ai fini penali, nel caso in cui il valore costitutivo dell'elemento specializzante rappresentato dall'esercizio fattivo della forza di intimidazione, quale *modus operandi*, su un dato territorio, si incentri su un collegamento organico-funzionale e la riconoscibilità esterna viene ritenuta quale coordinata concettuale per evitare di dar rilievo a mere potenzialità di estrinsecazione di forza intimidatrice, ossia a forme mute di mafiosità che si pongono, in quanto tali, al di fuori dell'ambito di applicazione della norma stessa.

Per altro verso, invece, si ritengono comunque estranee alla tipicità, quelle forme di collegamento che si risolvono esclusivamente nella semplice adozione di modelli organizzativi e di rituali di adesione.

In questo caso, infatti, il raccordo con la consorteria primigenia, non definito sul piano funzionale, si esprimerebbe in forme di per sé insufficienti a porsi quale occasione per la proiezione esterna di una realtà criminale, poiché confinate ad una parte interna del *clan*, impedendone la percezione fattiva sul territorio e, di conseguenza, il reale apprezzamento della capacità di condizionamento mafioso nel conteso socio-economico.

Ebbene, si può sostenere che le sentenze, poc'anzi riportate, ben rendono l'idea secondo cui la questione della sussistenza del delitto di associazione mafiosa attenga al rapporto causale "prova e tipicità del fatto": la mera riproduzione delle rigide regole, delle strutture e della partizione di ruoli e di gerarchie, analoghe a quelle presenti nei gruppi mafiosi di origine, non è da sé sufficiente ad integrare il requisito della tipicità richiesto dalla norma in esame, essendo assolutamente necessario effettuare una valutazione inerente al

---

<sup>69</sup> Cass., Sez. I, 30 dicembre 2016, n. 55359; Cass., Sez. I, 20 dicembre 2019, n. 51489.

processo di esteriorizzazione ed esternalizzazione concreta della capacità intimidatoria, da cui discende la diretta produzione di uno *status* di assoggettamento omertoso.

Si giunge a tale assunto, tenendo fede al reale significato che si attribuisce alla frase “avvalersi della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva”, secondo cui occorre riscontrare empiricamente che il sodalizio abbia in qualche modo effettivamente dato prova di possedere tale forza e di essersene avvalso; una differente interpretazione potrebbe far perdere il portato valoriale della previsione incriminatrice, che fa - proprio della “forza intimidatrice” - il cuore della fattispecie di cui all’art. 416-*bis* cod. pen., laddove il legislatore intende definire quale sia il metodo e le finalità dell’associazione criminale di stampo mafioso. Così facendo, si è voluto consegnare all’ordinamento giuridico un dispositivo incriminatorio capace di fugare qualsiasi dubbio circa la punibilità per le fenomenologie delinquenziali storiche, ma, nel contempo, predisponendo un ulteriore presidio contro ogni altra forma di criminalità organizzata che trova forza nel metodo impiegato, tale da sprigionare una pari carica offensiva. Da ciò, infatti, non è possibile ammettere che nella prassi giudiziaria si verificano applicazioni estensive ed indiscriminate del delitto di associazione mafiosa, provvedendo a riaffermare il principio di diretta proporzionalità tra fatto e pena, garantendo alle parti la giusta compensazione giudiziale.

La lettura del dato normativo si è affermata progressivamente, istituendo un vero e proprio paradigma interpretativo, volendo conferire alla medesima locuzione un rilievo prettamente oggettivo, indirizzando l’interprete verso un significato che richiama la propria attenzione sui fatti accaduti, piuttosto che su elementi di natura soggettiva, indicanti la mera intenzione di avvalersi di tale forza intimidatoria.

Questa nuova modalità ermeneutica, invero, mette in risalto il principio di offensività e di proporzione, che si pone quale ineludibile passaggio volto a giustificare la scelta giurisprudenziale di annoverare il delitto di associazione mafiosa tra i reati di danno.

In una simile ottica, si può ritenere che il danno temuto e non prodottosi, per oltrepassare la soglia minima richiesta per la punibilità, si deve anzitutto riferire ai beni giuridici messi a repentaglio dalla futura realizzazione delle finalità del sodalizio, tra i quali rientrano, senza dubbio, l’ordine pubblico, la libera iniziativa economica, in rapporto a tutto il processo di infiltrazione criminale nell’area lecita del sistema economico nazionale ed estero; l’imparzialità e il buon andamento della pubblica amministrazione, mediante l’attività di acqui-

sizione di appalti e concessioni; la libertà di voto e tutte le altre e numerose attività che possono essere oggetto di lucro da parte di siffatte organizzazioni criminali.

Seguendo tale impostazione, non vi sono obiezioni tali da mettere in discussione il riconoscimento della natura di reato di danno per il delitto di associazione mafiosa. In realtà, si potrebbe giungere ad un equivoco, qualora la giurisprudenza dia maggior rilievo alla natura astratta del reato in esame, qualificando lo stesso quale reato di pericolo, tale da importare una totale esclusione della dimensione del danno, e di conseguenza dell'effettiva lesione di beni giuridici, favorendo, quindi, un eccessivo arsenale repressivo in favore dell'Autorità Giudiziaria, che potrebbe configurare il delitto di associazione a delinquere di stampo mafioso già nel momento in cui si possa desumere il mero pericolo di una lesione ai beni giuridici tutelati, senza accertare concretamente l'effettiva realizzazione dei criteri richiesti dal terzo comma dell'art. 416-*bis* cod. pen., in cui emerge la centralità del metodo mafioso, ed alla conseguente necessità di predisporre un approccio oggettivistico della fattispecie delittuosa.

In questo senso, quindi, occorre ancorare il giudizio sulla mafiosità all'accertamento di un requisito oggettivo ulteriore, che non si limiti esclusivamente a valutare la dimensione organizzativa del sodalizio, ma che dia maggior rilievo, nel concreto, al processo di effettiva esteriorizzazione per l'accertamento processuale dell'operatività mafiosa della consorteria, in cui, per "assoggettamento" si intenda «una condizione di succubanza o di soggezione psicologica in capo alle potenziali vittime»<sup>70</sup>, e in una versione più stringente addirittura ad una «assoluta ed invincibile coazione morale»<sup>71</sup>. Partendo da tale considerazione, si potrebbe ritenere fuorviante la similitudine fornita nella sentenza, nel passo in cui si annota l'evocazione di un potere mafioso che deriva dal sodalizio-matrice in un territorio differente rispetto a quello di egemonia e la manifestazione di continuità di una nuova formazione, rispetto ad un gruppo precedente, in un territorio già interessato dal fenomeno mafioso.

---

<sup>70</sup> RONCO, *L'art. 416bis*, cit., 74.

<sup>71</sup> In dottrina SPAGNOLO, *L'associazione*, cit., 30 ss.; DE FRANCESCO, voce *Associazione*, cit., 310. Questi autori ritengono che ci si può avvalere della forza intimidatrice in qualsiasi modo, sia mediante una esplicita richiesta, più o meno minacciosa, ma anche con un comportamento più subdolo di chi si limita a farsi avanti per conto dell'associazione, di manifestare la sua volontà, certo di raccogliere i frutti di una condizione di assoggettamento esistente nel destinatario, come ad esempio, solo partecipando ad una gara d'appalto, presentando domanda per una concessione; e, in determinate circostanze, anche con il semplice silenzio o con un sorriso.



Non sembra infatti condivisibile il riferimento effettuato, nel passaggio motivazionale della sentenza in epigrafe, che riguarda il difficile percorso giurisprudenziale in relazione alle associazioni mafiose “locali” di ‘ndrangheta, riportando che, ai fini dell’integrazione del delitto in esame, non risulti necessaria la prova della capacità d’intimidazione o della condizione di assoggettamento o di omertà, poiché l’impatto oppressivo sull’ambiente circostante è assicurato dalla fama conseguita nel tempo dalla consorceria<sup>72</sup>.

Questo passaggio appare poco chiaro, e quasi superfluo, e necessita di un chiarimento, poiché si corre il rischio di riproporre una considerazione intangibile ed irrealistica, che darebbe esclusivo rilievo, ai fini integrativi del delitto di associazione mafiosa, del solo criterio di collegamento tra la nuova associazione e la “casa madre”.

Il riferimento alla sentenza Demasi<sup>73</sup> è in contrasto con la giurisprudenza successiva, e da ciò si potrebbe ritenere che vi sia una equiparazione e sovrapposizione di soluzioni dicotomiche: sarà quindi necessario distinguere il rapporto tra la nuova associazione collegata con quella egemone, in territorio diverso dal luogo in cui si è strutturata l’associazione mafiosa, come nella vicenda oggetto di pronuncia della Cassazione nel 2018, che attiene all’ipotesi di una creazione in Svizzera di una “locale” che rappresenta l’articolazione di un *clan* calabrese, con conseguente analisi sul timore che può incutere tale formazione mafiosa in un contesto refrattario ed insensibile al fenomeno mafioso, ed il caso in specie, dove la nuova associazione si forma, ossia Torre Annunziata, zona che già conosce l’influenza e l’egemonia di alcuni clan camorristici.

Per eludere possibili difficoltà ermeneutiche, che troverebbero giustificazione nell’eccessiva proliferazione giurisprudenziale, sarebbe opportuno evidenziare ulteriormente che il criterio di collegamento non possa assumere un aspetto valoriale legato all’accertamento degli elementi appartenenti all’*internacorporis* dell’associazione, ma si dovrebbe appurare dal carattere di esternalizzazione del fenomeno mafioso, mediante un riscontro probatorio ed incontrovertibile della tangibile intimidazione realizzatasi nel territorio e percepita dalla comunità.

Nel caso deciso dalla Seconda Sezione della Cassazione si deve prendere atto di come il Supremo Collegio abbia effettuato un’attenta valutazione sulla rilevanza della commissione dei delitti realizzati dai membri della novella associazione “Terzo Sistema”, da cui è stato possibile valutare in concreto

<sup>72</sup> Cass., Sez. V, 24 maggio 2018, n. 28722.

<sup>73</sup> *Ibidem*.

l'operatività di detto nucleo criminale, che si lega ad una riscontrata operatività interna ed esterna del gruppo, indicando una serie di elementi atti a dimostrare l'esistenza protratta anche per un periodo di tempo apprezzabile.

A questo punto occorre introdurre una breve disamina sul passaggio motivazionale della sentenza, relativa alla circostanza che la nuova fenomenologia sia capeggiata e controllata proprio da un soggetto con posizione di prestigio nel precedente gruppo a cui faceva notoriamente riferimento.

Sotto questo punto di vista, si può immediatamente rilevare che, una volta dimostrata la manifestazione esteriore dell'attività illecita perpetrata dalla nuova associazione, mediante la realizzazione di una serie di reati-fine tipici dell'organizzazione, risulta alquanto facilitato l'accoglimento e la constatazione dei requisiti basilari richiesti per la configurazione dell'art. 416*bis* del codice penale.

In verità, la questione assumerebbe altra connotazione, rendendo più difficile il percorso di valutazione dei requisiti di incriminabilità se, in forma ipotetica, seguendo un giudizio controfattuale, si provvedesse ad eliminare i reati-fine che sono stati accertati.

In questo nuovo quadro, si giustificerebbe la configurazione del delitto *de quo* nel mero passaggio, all'interno del nuovo gruppo criminale, di un soggetto che ha ricoperto ruoli apicali nella precedente organizzazione, procedendo a trasmigrare il criterio di valutazione in una semplice contestazione soggettiva, legata alla pregressa carriera ed alla caratura criminale del costituente del nuovo gruppo camorristico, dalla quale fosse possibile desumere il potenziale intimidatorio del sodalizio, riconoscendo, in particolare, il carattere mafioso dell'associazione nel caso in cui il capostipite che si fosse impegnato, in precedenza ed in prima persona, nella realizzazione di reati-scopo del sodalizio. In tal modo, la nuova associazione sarebbe idonea ad integrare l'elemento della forza di intimidazione dell'associazione grazie ad "un'eredità criminale complessa che, sedimentatasi a strati, lentamente, entro un lungo arco temporale, il cui lascito, sempre vivo ed attuale, si è perpetuato nella nuova realtà associativa, costituendo una indispensabile riserva di violenza percepibile all'esterno, e, per certi versi, un valore aggiunto cui ricorrere, se necessario, per perseguire ed attuare gli scopi del sodalizio"<sup>74</sup>.

A tal punto, ci si chiede se questi elementi, volti a determinare la riconoscibilità del reato associativo, siano sufficienti per l'integrazione del delitto in esame.

---

<sup>74</sup> Cass., Sez. VI, 10 aprile 2015, n. 24535; Trib. Roma, Sez. X, 20 luglio 2017, n. 11730; Corte App. Roma, Sez. III, 11 settembre 2018, n. 10010; Per ultima, Cass., Sez. VI, 12 giugno 2020, n. 18125.

In base a ciò, si può ritenere che, nella sentenza in epigrafe, la Corte abbia fatto trapelare la possibilità che il singolo soggetto, transitando da una precedente consorterìa ad un nuovo gruppo criminale, porti con sé, intrinsecamente, quella capacità intimidatrice rilevante ai fini penali, in considerazione del proprio *excursus* criminale.

Questa affermazione, in realtà, si pone in contrasto soprattutto con quanto emerso nella sentenza “Mafia Capitale”<sup>75</sup>, in cui si è emerso l’assunto secondo cui, al fine di rilevare il requisito di “mafiosità” del gruppo criminale, è necessario considerare che: «la fonte della forza di intimidazione derivi dall’associazione, cioè dal gruppo, dal suo prestigio criminale, dalla sua fama, dal vincolo associativo e non dal prestigio criminale del singolo associato». Quanto a ciò, sarà possibile, quindi, riconsiderare sempre la necessaria valutazione sull’effettivo conseguimento del prestigio criminale, della forza intimidatrice, della nuova formazione criminale, differente rispetto all’apporto fornito dai singoli affiliati, dando quindi esclusivo rilievo alla manifestazione concreta della forza di costrizione, che deve essere percepita nell’ambiente in cui il sodalizio opera, producendo un tangibile ed ampio assoggettamento di natura omertosa.

A conclusione, si può quindi sostenere che l’elemento di rilievo della decisione, tale da giustificare e considerare condivisibile la risoluzione assunta dalla Corte, è riconducibile al ruolo di primaria importanza riservato alla consumazione dei singoli reati-scopo, questione che, ulteriormente, mette in risalto la verifica probatoria delle condotte, nel processo di individuazione delle varie realtà associative mafiose, affidarsi ad un solido accertamento probatorio, più che inferire a massime esperenziali dal discutibile sostegno empirico.

---

<sup>75</sup> Per un approfondimento completo sull’importante sentenza “Mafia Capitale”, si invita il lettore a far riferimento a questa: METE, SCIARRONE, *Mafia Capitale e dintorni. Espansione criminale e azione antimafia*, in *Meridiana. Rivista di storia e scienza sociali*, 2016, 12 ss.; VISCONTI, *A Roma una mafia c’è. E si vede...*, in *Dir. pen. cont.*, 2015; ZUFFARDA, *Per il Tribunale di Roma “mafia capitale” non è mafia: ovvero, della controversa applicabilità dell’art. 416bis ad associazioni diverse dalle mafie storiche*, in *Dir. pen. cont.*, 2017; MANNA, *I “confini mobili” dell’associazione per delinquere di stampo mafioso ovvero della c.d. concezione antropomorfa della norma penale*, in *Diritto penale della globalizzazione*, 28 febbraio 2018; ABBATE, LILLO, *I re di Roma. Destra e sinistra agli ordini di Mafia Capitale*, Roma, 2015; FIANDACA, *Esiste a Roma la mafia? Una questione (ancora) giuridicamente controversa*, in *il Foro It.*, 2018, 176 ss.; APOLLONIO, *Rilievi critici sulle pronunce di “Mafia Capitale”: tra l’emersione di nuovi paradigmi ed il consolidamento del sistema di una mafia soltanto giuridica*, in *Cass. pen.*, 2016, 125; DALLA CHIESA, *A proposito di Mafia Capitale. Alcuni spunti teorici*, in *Rivista di studi e ricerche sulla criminalità organizzata*, 2015, 12.

ARCHIVIO PENALE 2021, n. 1

**PIERLUIGI ZARRA**